

STATUTO

PUNTOACAPO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBA CN CORSO MICHELE
COPPINO 21/A

Numero REA: CN - 340125

Codice fiscale: 04158290041

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A" all'atto numero 7051/5293 di Repertorio	
	STATUTO DELLA SOCIETA'	
	"PUNTOACAPO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE"	
	Articolo 1 - Denominazione	
	La società è denominata "PUNTOACAPO S.R.L. - IMPRESA SOCIALE" ,	
	in sigla "PUNTOACAPO SRL - IS" , senza vincoli di individuazio-	
	ne grafica (maiuscola o minuscola) né di interpunzione.	
	Articolo 2 - Sede	
	La società ha sede nel Comune di Alba (CN), all'indirizzo ri-	
	sultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del Re-	
	gistro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle di-	
	sposizioni di attuazione del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede lega-	
	le nell'ambito del comune in cui si trova di istituire e sop-	
	primere altre unità locali operative, nella forma di succursa-	
	li, depositi, direzioni, uffici, rappresentanze, agenzie o al-	
	tre dipendenze, sia in Italia che all'estero.	
	È invece necessaria la decisione dei soci per il trasferimento	
	della sede in altro comune.	
	È onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domi-	
	cilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa rife-	
	rimento alla residenza anagrafica.	
	Articolo 3 - Oggetto	
	L'impresa sociale esercita in via stabile e principale un'at-	
	tività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro	

	e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale	
	adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e	
	favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli	
	utenti e di altri soggetti interessati alla loro attività così	
	come previsto dall'art. 3 ed art. 5 comma 1 lettera a) e b)	
	del D.Lgs. 112/2017.	
	In particolare, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del citato D.Lgs	
	112/2017, la società potrà svolgere in via stabile e principa-	
	le:	
	- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'arti-	
	colo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni	
	di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modi-	
	ficazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e suc-	
	cessive modificazioni;	
	- lettera d) educazione, istruzione e formazione professiona-	
	le, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse so-	
	ciale con finalità educativa;	
	- lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguar-	
	dia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'u-	
	tilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con	
	esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta	
	e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (non-	
	ché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai	

			sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);	
			- lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patri-	
			monio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legisla-	
			tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
			- lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
			artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivi-	
			tà, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura	
			e della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
			generale di cui al presente articolo;	
			- lettera l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla	
			prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-	
			stico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contra-	
			sto della povertà educativa;	
			- lettera o) attività commerciali, produttive, di educazione e	
			informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione	
			in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a	
			favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi	
			come un rapporto commerciale con un produttore operante in	
			un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese	
			in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
			finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato,	
			e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di svi-	
			luppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di	
			garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle nor-	
			mative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	

[illegible]

	le attività di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto	
	reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27	
	della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto soli-	
	dale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre	
	2007, n. 244.	
	A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concre-	
	tizzeranno:	
	- nello svolgimento di attività produttive volte alla realiz-	
	zazione di stampe personalizzate su abbigliamento e gadget,	
	commercializzate a favore di aziende e privati, con particola-	
	re attenzione all'utilizzo di materiali sostenibili e a basso	
	impatto ambientale, con l'obiettivo di promuovere la sosteni-	
	bilità e la responsabilità sociale, contribuendo al benessere	
	delle comunità locali ed offrendo formazione e supporto anche	
	a soggetti svantaggiati, promuovendo l'inclusione sociale at-	
	traverso l'inserimento lavorativo - in una struttura operativa	
	e performante - di soggetti portatori di handicap ed emargina-	
	ti in genere;	
	- nello svolgimento di attività di studio grafico, web design,	
	social-media marketing a favore di aziende e privati, con an-	
	che l'obiettivo di diffondere, a favore di soggetti svantag-	
	giati, la cultura e preparazione informatica, specie nelle sue	
	applicazioni web;	
	- nella progettazione di laboratori con attività pratiche ed	

	educative che promuovano la sostenibilità nei giovani e negli	
	anziani, anche attraverso esperimenti, attività manuali ed in-	
	segnamenti pratici; in collaborazione con professionisti di	
	settore, i laboratori hanno l'obiettivo di promuovere l'inclu-	
	sione sociale e lo scambio culturale, sensibilizzando e coin-	
	volgendo i partecipanti sui temi ambientali (buone pratiche	
	per ridurre l'impatto ambientale) e sui temi dell'inclusione	
	sociale (accoglienza, non discriminazione, solidarietà);	
	- perseguire concretamente l'attività di inserimento nel mondo	
	del lavoro in favore di persone svantaggiate grazie all'atti-	
	vità artigianale di produzione e l'attività di compravendita	
	di prodotti a stampa personalizzati, permettendo assunzioni	
	anche e portatori di handicap grazie all'articolo 14 del De-	
	creto 68/99 tramite stipula di convenzione con il Centro per	
	l'impiego.	
	L'impresa sociale può avvalersi nello svolgimento della pro-	
	pria attività delle prestazioni lavorative dei soci, ma può	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche di soggetti di-	
	versi dai soci e può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi.	
	L'impresa sociale si propone di svolgere anche attività diver-	
	se da quelle di interesse generale, purché i relativi ricavi	
	non eccedano la soglia prescritta dall'art. 2 D.Lgs 112/2017.	
	L'impresa sociale potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa o affine agli scopi sopra elencati, nonché potrà compie-	

	re tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura	
	immobiliare, commerciale, industriale, mobiliare e finanzia-	
	ria, nei limiti consentiti dalla legge necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, o comunque sia direttamente	
	che indirettamente, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere in via non prevalente interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività	
	sociale.	
	L'impresa sociale, si propone di osservare scrupolosamente	
	tutta la normativa applicabile alla propria attività, con par-	
	ticolare riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs.	
	112/2017; la stessa si avvarrà, in quanto applicabili, di tut-	
	te le provvidenze e agevolazioni fiscali previste dalla legge	
	e specificamente, ricorrendone i presupposti, delle misure fi-	
	scali e di sostegno economico riconosciute dall'art. 18 D.Lgs	
	112/2017.	
	Articolo 4 - Durata	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050	
	(trentuno dicembre duemila Cinquanta), e potrà essere proroga-	
	ta o ridotta per decisione dei soci.	
	Articolo 5 - Capitale sociale e quote	
	Il capitale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola ze-	
	ro zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'art 2468 del Codi-	
	ce Civile.	

	La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale	
	sottoscritte. In caso d'insolvenza della società, per le ob-	
	bligazioni sociali sorte nel periodo in cui l'intera parteci-	
	pazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde il-	
	limitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati	
	secondo quanto previsto dall'articolo 2464 del Codice Civile o	
	fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta	
	dall'articolo 2470 del Codice Civile.	
	Ai conferimenti si applica quanto disposto dagli articoli 2464	
	e 2465 del Codice Civile.	
	In caso di riduzione del capitale di oltre un terzo in conse-	
	guenza di perdite può essere omesso il deposito presso la sede	
	sociale della relazione prevista dall'art. 2482-bis del Codice	
	Civile.	
	Salvo che nell'ipotesi di cui all'articolo 2482-ter del Codice	
	Civile, ove sia disposto un aumento di capitale mediante nuovi	
	conferimenti, questo potrà essere attuato anche mediante of-	
	ferta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spette-	
	rà ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto	
	di recesso ai sensi dell'articolo 2473 Codice Civile.	
	Articolo 6 - Versamento e finanziamento dei soci	
	Qualora si ravvisi la necessità di immettere capitale liquido	
	nella società, i soci possono effettuare versamenti infrutti-	
	feri in conto capitale senza obbligo di restituzione da parte	
	della società, oppure finanziamenti con obbligo di restituzio-	

	ne da parte della società. Detti finanziamenti dovranno consi-	
	derarsi improduttivi di interessi, salvo patto contrario.	
	I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata	
	potranno essere effettuati a favore della società esclusiva-	
	mente seguendo le indicazioni delle leggi e dei regolamenti	
	vigenti e futuri in materia.	
	Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni	
	Le partecipazioni dei soci e i diritti relativi alle stesse	
	non possono essere oggetto di alienazione se non con il bene-	
	stare dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data o tramite posta elettronica certificata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e l'Impresa Sociale deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per divenire socio.	
	La valutazione dell'organo amministrativo dovrà comunque ba-	
	sarsi e rispettare il principio di "non discriminazione" di	
	cui al D.Lgs. 112/2017, e verrà assunta previa istruttoria da	
	svolgersi da parte del consiglio di amministrazione, in con-	
	traddittorio con l'istante, volta a verificare la coerenza	
	dell'attività e delle caratteristiche dello stesso rispetto	

	allo scopo e all'oggetto di cui all'articolo 3 del presente	
	statuto e comunque rispetto allo stile di gestione ed al mo-	
	dello di business della società stessa.	
	Spetta comunque ai soci il diritto di recesso dalla società,	
	che deve essere esercitato mediante lettera raccomandata a.r.	
	o tramite posta elettronica certificata inviata al consiglio	
	di amministrazione della società.	
	Per la valutazione della quota del socio receduto si applicano	
	i criteri di cui all'articolo 8 del presente Statuto.	
	L'assemblea dei soci può essere altresì investita dall'istante	
	in merito alla decisione finale in relazione ad un eventuale	
	provvedimento di diniego di ammissione o di esclusione del so-	
	cio.	
	Articolo 8 - Morte del socio	
	Il trasferimento a causa di morte della partecipazione socia-	
	le, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato	
	dall'art.2284 c.c..	
	Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della	
	partecipazione saranno assunte dai soci con la maggioranza del	
	capitale posseduto dai soli soci superstiti, non computandosi	
	la partecipazione degli aventi causa del socio defunto.	
	La società potrà essere continuata con uno, più o tutti gli	
	eredi del defunto.	
	Per la determinazione del credito spettante ai successori in	
	caso di liquidazione le partecipazioni saranno rimborsate al	

	socio o ai suoi aventi causa in proporzione del patrimonio so-	
	ciale, secondo quanto disposto dell'art.2473 c.c. commi 3 e 4	
	del Codice Civile.	
	Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre	
	avere riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed	
	alle sue prospettive reddituali.	
	Articolo 9 - Recesso	
	Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli ar-	
	ticoli 2473 comma 1 e 2481-bis del Codice Civile, e negli al-	
	tri casi previsti dalla legge.	
	Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condi-	
	zioni, nei casi di cui agli articoli 2469 comma 2 e 2473 comma	
	2 del Codice Civile.	
	Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccoman-	
	data che deve essere spedita entro trenta giorni dalla tra-	
	scrizione sul relativo libro sociale della delibera che lo le-	
	gittima, ovvero nel caso in cui il fatto che legittima il re-	
	cesso sia diverso da una deliberazione, dalla conoscenza di	
	esso da parte del socio.	
	Nella raccomandata devono essere indicate le generalità del	
	socio recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti al	
	procedimento e la delibera o il fatto che legittimano il re-	
	cesso.	
	Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazio-	
	ne del valore di essa si applicano le disposizioni di cui	

all'articolo 2473 commi 3 e 4 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, nei casi previsti dall'articolo 2473 ultimo comma del Codice Civile.

Articolo 10 - Decisione dei soci

I soci decidono sulle materie riservate loro dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Sono in ogni caso di competenza dei soci le decisioni concernenti:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017;
- la nomina degli amministratori;
- la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 del Codice Civile dell'Organo di Controllo, anche nel rispetto di quanto statuto dal D. Lgs. 112/2017;
- le modificazioni dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci.

Articolo 11 - Diritto di voto

Ciascun socio iscritto nel relativo libro, ha un diritto proporzionale alla sua partecipazione al capitale.

Articolo 12 - Modalità di votazione

	Devono essere assunte in forma assembleare le decisioni aventi	
	per oggetto le materie di cui all'articolo 2479 numeri 4 e 5 e	
	quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la	
	legge espressamente preveda tale procedimento; essa sarà al-	
	tresì necessaria quando lo richiedano uno o più amministrato-	
	ri, ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo del	
	capitale sociale.	
	Le decisioni dell'assemblea s'intendono accolte qualora appro-	
	vate dalla maggioranza dei presenti, e nei casi previsti dai	
	numeri 4 et 5 dell'articolo 2479 comma 2 del Codice Civile,	
	con il voto favorevole dei soci che rappresentano i due terzi	
	del capitale sociale.	
	L'Assemblea verrà convocata dall'Amministratore Unico, o dal	
	Presidente del Consiglio di amministrazione; in caso d'impos-	
	sibilità dei soggetti così indicati, la convocazione potrà es-	
	sere operata dall'Organo di Controllo, se esistente, o anche	
	da un socio.	
	L'assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convo-	
	cazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno	
	per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione	
	entro centottanta giorni nei limiti ed alle condizioni previ-	
	sti dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.	
	La convocazione ha luogo con avviso inviato almeno otto giorni	

	prima, o quanto meno a destinazione almeno cinque giorni prima	
	di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera racco-	
	mandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque	
	altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ri-	
	cevimmento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il	
	domicilio che risulta dal libro soci. Nell'avviso di convoca-	
	zione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo	
	dell'adunanza con l'elenco delle materie da trattare.	
	Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la se-	
	conda adunanza, qualora la prima vada deserta.	
	In assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa re-	
	golarmente costituita con la partecipazione dell'intero capi-	
	tale sociale, qualora tutti gli amministratori ed i sindaci	
	(se nominati) siano presenti od informati, e nessuno si oppon-	
	ga alla trattazione dell'argomento. Gli amministratori ed i	
	sindaci (se nominati) che non partecipino all'adunanza dichia-	
	reranno per iscritto di essere informati in merito alla riu-	
	nione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di	
	non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.	
	Articolo 13 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In mancanza di uno di essi l'assemblea sarà presieduta dalla	
	persona designata dagli intervenuti.	
	Al Presidente dell'assemblea competono le funzioni ed i poteri	

	di cui all'articolo 2371 del Codice Civile.	
	Il verbale dell'assemblea è redatto nell'osservanza di quanto	
	prescritto dall'articolo 2375 del Codice Civile.	
	L'assemblea nomina a tale scopo un segretario anche non socio	
	e nei casi di legge o quando il Presidente lo ritenga opportu-	
	no, il verbale viene redatto da un Notaio.	
	Articolo 14 - Deleghe	
	Gli aventi diritto all'intervento in assemblea possono farsi	
	rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci,	
	ai sensi del secondo comma dell'articolo 2479 bis del Codice	
	Civile.	
	E' consentita la subdelega, salvo che il delegante abbia di-	
	versamente disposto nell'atto di delega.	
	Articolo 15 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di tele-	
	comunicazione	
	È ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si	
	tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione	
	che tutti i soci che vi partecipano possano essere identifica-	
	ti, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza	
	la prova di tale identificazione e che sia consentito a cia-	
	scuno di essi di seguire la discussione e d'intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.	
	Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenu-	
	ta presso la sede legale della società, dove dovrà trovarsi il	
	soggetto che presiede la riunione ed il segretario, onde con-	

	sentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.	
	Articolo 16 - Decisione assunta tramite consultazione o con-	
	senso scritto	
	Nei casi consentiti dalla legge, su decisione di chi assume la	
	relativa iniziativa, le decisioni dei soci possono essere as-	
	sunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. Tale procedimento decisiona-	
	le potrà essere attivato dall'Amministratore Unico, dal Presi-	
	dente del Consiglio di Amministrazione, previa delibera di	
	questo; in caso d'inerzia di questi soggetti, ciascun ammini-	
	stratore, il collegio sindacale, se esistente, od un socio,	
	titolare in proprio o designato da tanti soggetti che siano	
	complessivamente intestatari di quote rappresentanti almeno un	
	terzo del capitale sociale, potranno assumere la relativa ini-	
	ziativa.	
	La procedura in oggetto potrà svolgersi con le modalità pre-	
	scelte dall'Organo amministrativo, ovvero dal soggetto che at-	
	tiva il procedimento decisionale.	
	Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a	
	tutti i soci il diritto di partecipare alla decisione e di ri-	
	cevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi	
	entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ulti-	
	mo socio interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ov-	
	vero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.	

	Le decisioni assunte con le modalità del presente articolo ri-	
	chiedono il voto favorevole di tanti soci intestatari della	
	maggioranza del capitale sociale.	
	Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indu-	
	gio nel relativo libro sociale; la relativa documentazione è	
	conservata dalla società.	
	Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento ai sensi	
	del comma 2 del presente articolo, decorso il termine ivi pre-	
	visto, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci	
	se la proposta è stata accolta ovvero se è stata respinta, in-	
	dicando distintamente i nominativi dei favorevoli, dei contra-	
	ri, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla deci-	
	sione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo	
	amministrativo.	
	Articolo 17 - Amministrazione	
	La società può essere amministrata da un Amministratore Unico	
	ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da due a	
	cinque componenti, a scelta dell'assemblea che li nomina.	
	Gli amministratori possono essere anche scelti tra non soci.	
	Gli amministratori sono nominati per la prima volta nell'atto	
	costitutivo e successivamente dall'assemblea e durano in cari-	
	ca fino al termine indicato nella nomina o, in mancanza del	
	termine, fino a revoca o dimissioni.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione saranno scelti e	
	dovranno operare esclusivamente sulla base di requisiti di	

	onorabilità, indipendenza e professionalità.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali, ai sensi art. 7	
	D.Lgs. 112/2017, all'atto della candidatura o, come limite	
	massimo al momento dell'accettazione dell'incarico, dovranno a	
	tal fine presentare:	
	- dichiarazione che non sussistono a loro carico motivi gene-	
	rali o speciali o condizioni di incompatibilità o conflitto di	
	interesse, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 112/2017;	
	- dichiarazione in ordine a procedimenti penali e carichi pen-	
	denti;	
	- dichiarazione comprovante esperienza nelle attività svolte	
	dalla società. Non possono essere nominati componenti dell'Or-	
	gano Amministrativo, e se nominati, decadono dall'ufficio;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.	
	2382 del Codice Civile;	
	- coloro che si trovano nelle condizioni di cui al D.Lgs.	
	112/2017.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale i rap-	
	presentanti degli Enti di cui all'art. 4, comma 3 D.Lgs.	
	112/2017.	
	Articolo 18 - Poteri dell'Organo Amministrativo	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la	
	gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola	
	esclusione di quanto la legge o il presente statuto riservano	
	espressamente ai soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli at-	

	ti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	All'organo amministrativo compete in particolare la redazione	
	del bilancio sociale, come definito nel D. Lg. 112/2017 che	
	deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di eser-	
	cizio.	
	In caso di nomina di un Consiglio di amministrazione, questo	
	può delegare, nei limiti consentiti dagli articoli 2381 comma	
	4 e 2475 comma 5 del Codice Civile, tutte o parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad un comitato esecutivo, composto da alcuni	
	dei suoi membri, ovvero ad uno o più dei suoi membri, congiun-	
	tamente o disgiuntamente. In tal caso si applicheranno le nor-	
	me contenute nell'articolo 2381 commi 3, 5 e 6 del Codice Ci-	
	vile.	
	Articolo 19 - Durata e cessazione del mandato	
	Se non sono stati nominati a tempo determinato, gli ammini-	
	stratori restano in carica sino a dimissioni o revoca; essi	
	sono rieleggibili.	
	In caso di mandato a tempo determinato, la cessazione del man-	
	dato per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui	
	l'Organo Amministrativo è stato ricostituito con i suoi nuovi	
	componenti.	
	Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più com-	
	ponenti dell'Organo Amministrativo, gli altri provvedono ad	
	integrare detto organo con un egual numero di amministratori	

	che rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci,	
	ovvero sino alla prima occasione in cui questi ultimi assumono	
	una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del	
	consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede prov-	
	vedere alla loro sostituzione. Qualora venga meno la maggio-	
	ranza di tali amministratori, quelli rimasti in carica devono	
	convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei	
	mancanti. Gli amministratori rimasti in carica devono astener-	
	si dal compimento di atti di straordinaria amministrazione si-	
	no all'integrazione dell'organo amministrativo.	
	Gli amministratori nominati dai soci ai sensi del precedente	
	comma vengono a cessare contemporaneamente agli altri.	
	Articolo 20 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio d'Amministrazione è presieduto dal soggetto desi-	
	gnato dai soci all'atto della nomina o, in mancanza, eletto	
	dai consiglieri alla prima adunanza, o in mancanza di designa-	
	zione, dall'amministratore più anziano di età.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario,	
	scelto anche fra estranei.	
	Il Consiglio è convocato dal Presidente, autonomamente ovvero	
	su domanda anche solo di uno dei consiglieri, mediante invio a	
	tutti i consiglieri ed ai sindaci, se nominati, di avviso con-	
	tenente il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco	
	degli argomenti da trattare.	
	Chi convoca l'adunanza provvede affinché tutti gli amministra-	

	tori siano adeguatamente informati sulle materie all'ordine	
	del giorno.	
	Il consiglio si riunisce presso la sede sociale od anche al-	
	trove purché in Italia.	
	L'avviso deve essere trasmesso a mezzo lettera raccomandata	
	A.R., telegramma, telefax, posta elettronica o qualunque altro	
	mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento;	
	esso deve pervenire a ciascuno dei convocati almeno otto gior-	
	ni prima della data fissata per la riunione.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando	
	qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la	
	prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattro ore pri-	
	ma della riunione.	
	Si reputa comunque regolarmente costituito il Consiglio di Am-	
	ministrazione, anche senza previa convocazione, qualora siano	
	presenti tutti i consiglieri ed i sindaci, se nominati, in ca-	
	rica.	
	Articolo 21 - Il Consiglio di Amministrazione - decisioni	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede	
	la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.	
	Le sue deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	Delle deliberazioni della riunione viene redatto un verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; esso viene tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	

Articolo 22 - Riunione del Consiglio di Amministrazione con

l'ausilio di mezzi di telecomunicazione

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti gli amministratori che vi partecipano possano essere identificati, che venga adeguatamente conservata agli atti dell'adunanza la prova di tale identificazione e che sia consentito a ciascun amministratore di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente della riunione ed il segretario, onde consentire la stesura del relativo verbale sul libro sociale.

Articolo 23 - Il Consiglio di amministrazione - decisioni assunte per iscritto

Nei limiti di legge, su decisione di chi assume la relativa iniziativa, le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere assunte mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale.

Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i Consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e

	di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto.	
	Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi	
	entro dieci giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo	
	consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito,	
	ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con le	
	modalità del presente articolo, richiedono il voto favorevole	
	della maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte,	
	senza indugio, nel relativo libro sociale; la relativa docu-	
	mentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto	
	l'iniziativa del procedimento, decorso il termine ivi previ-	
	sto, dovrà comunicare a tutti i Consiglieri se la proposta è	
	stata accolta ovvero se è stata respinta, indicando distinta-	
	mente il nominativo dei Consiglieri favorevoli, contrari,	
	astenuti o non pronunziatisi.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione curerà che la	
	decisione così assunta venga eseguita; il soggetto che ha as-	
	sunto l'iniziativa del procedimento, se diverso dal Presiden-	
	te, vigilerà sull'esecuzione stessa.	
	Articolo 24 - Rappresentanza Sociale	
	L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.	
	In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la rap-	
	presentanza della società compete al Presidente.	
	Gli Amministratori Delegati, se nominati, sono legittimati a	

rappresentare la società nei limiti delle materie loro delegate.

Articolo 25 - Compensi

Il compenso all'organo amministrativo, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio, è determinato dall'assemblea al momento della nomina o successivamente, ma comunque nei limiti previsti dall'art. 3 D.Lg. 112/2017.

Per l'organo amministrativo potrà essere accantonata in bilancio una indennità di cessazione del rapporto collaborazione con la società, stipulando, se del caso, idonea polizza assicurativa.

In caso di nomina di Amministratori Delegati il relativo compenso è fissato dal Consiglio di amministrazione all'atto della nomina.

Articolo 26 - Bilancio Contabile e Bilancio Sociale

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo redige il bilancio di esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione provvede altresì ai sensi art. 9 comma 2 D. Lgs. 112/2017 e con le modalità e i criteri previsti da detta norma e dalle disposizioni dalla medesima richiamate alla redazione ed al deposito nel Registro delle Imprese del Bilancio Sociale secondo le linee guida adottate dalla normativa vigente in materia, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'Impresa Sociale.

	Detto bilancio sociale deve essere inoltre pubblicato nel sito	
	Intenet della società.	
	Il bilancio, predisposto secondo le modalità di legge, è sot-	
	toposto alle decisioni dei soci entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio oppure entro centottanta giorni se ri-	
	corrono le previsioni di cui all'articolo 2364 comma 2 Codice	
	Civile.	
	Articolo 27 - Utili	
	La società non ha scopo di lucro soggettivo.	
	All'Impresa Sociale, considerata anche la qualifica di impresa	
	sociale:	
	a) è fatto divieto di distribuire dividendi;	
	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, de-	
	dotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto ai	
	fini di utilità sociale.	
	L'Impresa Sociale destina eventuali utili ed avanzi di gestio-	
	ne allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento	
	del patrimonio. Ma è vietata la distribuzione, anche indiret-	
	ta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque	
	denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e colla-	
	boratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-	
	ciali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi	
	di scioglimento individuale del rapporto.	
	L'impresa sociale può destinare, secondo quanto deliberato	

	dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio, una quota	
	inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice na-	
	zionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie	
	di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di	
	statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello	
	dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di ge-	
	stione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche	
	mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione	
	di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura co-	
	munque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore	
	diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, asso-	
	ciati, soci dell'impresa sociale o società da questa control-	
	late, finalizzate alla promozione di specifici progetti di	
	utilità sociale.	
	Al di fuori delle ipotesi tassativamente previste, è vietata	
	ogni altra forma di distribuzione anche in forma indiretta,	
	nel rispetto di quanto statuito dall'art.3 comma 2° D.Lgs.	
	112/2017.	

	Articolo 28 - Organo di controllo	
	Ricorrendone i presupposti di legge, o ove sia ritenuto oppor-	
	tuno dai soci, l'Organo di Controllo, monocratico o collegia-	
	le, o il Revisore sono nominati dai soci secondo quanto disci-	
	plinato dall'articolo 2477 del Codice Civile. Nel caso di no-	
	mina di un organo di controllo, anche monocratico, si applica-	
	no le disposizioni sul Collegio Sindacale previste dall'art.	
	2397 del Codice Civile.	
	Esso esercita oltre ai poteri prescritti dalla legge in ordine	
	alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita,	
	altresì i compiti di monitoraggio dell'osservanza della legge	
	e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammi-	
	nistrazione, e di osservanza delle finalità sociali da parte	
	dell'impresa avuto particolare riguardo, alle disposizioni di	
	cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. 112/2017, ed at-	
	testa che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità	
	alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del medesimo	
	decreto. Degli esiti di detto monitoraggio deve essere data	
	risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.	
	L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere	
	agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o	
	su determinati affari. Le riunioni dell'organo di controllo	
	possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal	
	caso dette riunioni si considerano tenute nel luogo di convo-	

	cazione, ove deve essere presente almeno un Sindaco e tutti i	
	partecipanti devono poter essere identificati, deve essere lo-	
	ro consentito di seguire la discussione e di intervenire in	
	tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di	
	ricevere, trasmettere o visionare documenti.	
	Articolo 29 - Volontariato	
	Nella Impresa Sociale è ammessa la prestazione di attività di	
	volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'atti-	
	vità d'impresa, indicati in un apposito registro, non può es-	
	sere superiore a quello dei lavoratori.	
	L'Impresa Sociale provvederà ad assicurare i volontari che	
	prestano attività di volontariato nell'impresa medesima contro	
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'at-	
	tività stessa, nonché per la responsabilità civile verso ter-	
	zi.	
	Le prestazioni di attività di volontariato, comunque, possono	
	essere utilizzate sempre in misura complementare e non sostit-	
	tutiva rispetto ai parametri di impiego dei lavoratori previ-	
	sti dalle disposizioni vigenti.	
	Articolo 30 - Coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di	
	altri soggetti interessati alle attività	
	I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un tratta-	
	mento economico e normativo non inferiore a quello previsto	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza	

	retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non	
	può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi	
	sulla base della retribuzione annua lorda. Le imprese sociali	
	danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilan-	
	cio sociale.	
	L'impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coin-	
	volgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti	
	direttamente interessati alle attività.	
	Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o	
	di partecipazione mediante il quale lavoratori, utenti e altri	
	soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in	
	grado di esercitare un'influenza sulle decisioni dell'Impresa	
	Sociale, con particolare riferimento alle questioni che inci-	
	dano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità	
	dei beni o dei servizi.	
	Le modalità di coinvolgimento individuate dall'Impresa Sociale	
	terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collet-	
	tivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno	
	2015, n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle ca-	
	tegorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Im-	
	presa Sociale stessa, in conformità a linee guida adottate con	
	decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,	
	sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore.	
	Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel	
	Bilancio Sociale.	

	Con apposito Regolamento in ogni caso saranno disciplinate:	
	a) le modalità della partecipazione dei lavoratori e degli	
	utenti, anche tramite loro rappresentanti, all'assemblea dei	
	soci;	
	b) le modalità di nomina, da parte dei lavoratori ed eventual-	
	mente degli utenti di almeno un componente sia dell'organo di	
	amministrazione che dell'organo di controllo, nei casi previ-	
	sti dalla legge.	
	Articolo 31 - Regolamenti	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i Regolamenti inter-	
	ni, richiamati dal presente Statuto ovvero dalla normativa vi-	
	gente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare	
	il funzionamento dell'Impresa Sociale.	
	In tutti i casi i Regolamenti verranno sottoposti all'approva-	
	zione dell'Assemblea.	
	Articolo 32 - Scioglimento e devoluzione	
	Addivenendosi comunque allo scioglimento della società, l'as-	
	semblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	statuto, nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri	
	in conformità alla legge e fissa le regole di funzionamento	
	del Collegio in caso di pluralità di liquidatori, con indica-	
	zione di quelli cui spetta la rappresentanza della società.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-	
	siduo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci,	

	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,	
	lettera a), del Decreto Legislativo 112/2017, è devoluto ad	
	altri enti del Terzo Settore costituiti ed operanti da almeno	
	tre anni o ai Fondi per la promozione e lo sviluppo di impre-	
	se sociali, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci	
	che ha assunto la relativa delibera.	
	Articolo 33 - Trasformazione, fusione, scissione, cessione	
	d'azienda	
	La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese so-	
	ciali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza	
	di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e	
	il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei	
	soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione	
	d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento	
	dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere rea-	
	lizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal	
	tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, atte-	
	stante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in mo-	
	do da preservare il perseguimento delle attività e delle fina-	
	lità da parte del cessionario.	
	Gli atti di cui al comma precedente devono essere posti in	
	essere in conformità alle disposizioni di cui all'art. 12 D.	
	Lgs. 112/2017 e degli atti e norme dagli stessi richiamati.	
	L'organo di amministrazione dell'impresa sociale procede alla	

	notifica prevista dall'art. 12 comma 3 D.Lgs, 112/2017, alle-	
	gando tutta la documentazione ivi prescritta, e l'efficacia	
	degli atti di cui è subordinata all'autorizzazione del Mini-	
	stero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende	
	concessa, decorsi novanta giorni dalla ricezione della notifi-	
	cazione.	
	Articolo 34 - Clausola compromissoria	
	Qualunque controversia insorgente tra i soci ovvero tra i soci	
	e la società, ivi comprese le controversie relative alla vali-	
	dità delle delibere assembleari, nonché le controversie pro-	
	mosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei lo-	
	ro confronti, avente per oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale, sarà devoluta ad un Arbitro Unico.	
	L'arbitro sarà nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori	
	Commercialisti della provincia in cui ha sede la società, en-	
	tro trenta giorni dal deposito dell'istanza di nomina, da par-	
	te dell'interessato più diligente.	
	In difetto di nomina entro termine, l'Arbitro sarà nominato	
	dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società	
	su istanza della parte interessata più diligente.	
	La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro	
	Unico.	
	L'Arbitro dovrà decidere entro trenta giorni dalla nomina in	
	via irrituale secondo equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni	

e determinazioni dell'Arbitro vincoleranno le parti.

L'Arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

La modifica, ovvero la soppressione della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzianti possono, entro i successivi novanta giorni esercitare il diritto di recesso.

Articolo 35 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Firmato in originale: AUDDINO STEFANIA - PAOLA VEGLIO - ENRICO ORTALI NOTAIO.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.

Pinerolo, li 21 marzo 2025
Firmato digitalmente: Enrico ORTALI Notaio

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.